



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO

ORDINANZA N. 36 DEL 11/07/2017

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di sequestro del Comando Vigili di Giugliano Prot. N°2082/P.G./2017-P.V. N°28/S/2017 del 13/06/2017 redatto per violazione urbanistica, dal quale si rileva che il **Sig. Buonocore Marco** nato a Napoli il 26/11/1990 residente a Frosinone in Via Antonetto da Castrocielo N°29 in qualità di committente e proprietario, realizzava opere edili in assenza del prescritto permesso a costruire di seguito descritte, in **Via Ripuaria N°191 "Parco Verbena" Giugliano (NA)** su un immobile distinto in catasto al Foglio 80 p.IIa 360 sub 6 del Comune di Giugliano in Campania.

Che il vigente P.R.G. classifica l'area in zona B3 "Zona di completamento di secondo grado";

Trattasi di :

lavori di ristrutturazione di una villetta su tre livelli, seminterrato, piano rialzato e primo piano, aumento di volumetria al piano seminterrato di circa 35 mq, aumento di volumetria al piano rialzato di circa 13 mq con l'apertura di una finestra sul lato destro del salone nonché l'apertura di N°2 vani, sullo stesso piano è presente un terrazzino in cemento armato con scala di circa 32 mq coperto da tettoia in legno e tegole a tre falde inclinate, sul lato posteriore dello stesso piano vi è un ulteriore aumento di volumetria di circa 4 mq con copertura in legno e tegole.

Al primo piano è presente un aumento di volumetria di circa 8,5 mq, nel vialetto posteriore alla villetta è presente un gazebo di circa 30 mq in legno e tegole.

Considerato che

- Tali interventi e sistemazioni risultano eseguiti in assenza di atti abilitativi, che hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile;
- Per le opere di cui sopra non risulta presentata alcuna istanza di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. tendente ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria;

Rilevato che le opere abusive possono essere rimosse senza pregiudizio delle opere eventualmente legittimamente preesistenti;

Preso atto che la responsabilità degli interventi risulta essere a carico, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n.380/2001, del soggetto di cui in appresso si dispone la notifica di copia del presente atto.

Ritenuto che il responsabile dell'abuso risulta essere il **Sig. Buonocore Marco** nato a Napoli il 26/11/1990 residente a Frosinone in Via Antonetto da Castrocielo N°29 in qualità di committente e proprietario;

Visto l'art. 31, comma 2 e 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, succ. modif. e integr.);

Visto l'art 93 del D.P.R. 380/2001;

Visto il D.P.R. 152/2006;

ORDINA

Al Sig. Buonocore Marco nato a Napoli il 26/11/1990 residente a Frosinone in Via Antonetto da Castrocielo N°29;

- la demolizione delle opere abusive, così come illustrate nel verbale di sequestro del Comando Vigili di Giugliano, di cui in premessa, e la messa in ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, senza ulteriore avviso, le opere e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Ai sensi del 3° comma del citato art. 31, l'accertamento di inottemperanza della presente ordinanza entro il termine perentorio sopra indicato e senza ulteriore

avviso costituirà titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'area distinta nel C.T. di Giugliano al Foglio 80 p.la 360 sub 6. Inoltre, ai sensi comma 4-bis del citato art. 31, si provvederà ad irrogare la sanzione pecuniaria;

- che i lavori di demolizione e ripristino dovranno essere eseguiti con la direzione di un tecnico, abilitato ed iscritto all'albo, e da impresa con idonei requisiti tecnico-professionali.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato a questo Comune almeno sette giorni prima. Contestualmente occorre trasmettere l'accettazione dell'incarico da parte del direttore dei lavori. La comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione e ripristino dovrà essere corredata da certificato di collaudo del direttore dei lavori e degli adempimenti di cui all'art. 5 della LR 20/2013.

Qualora le opere fossero state oggetto di sequestro, per procedere all'ottemperanza della presente, occorre preventivamente richiedere il dissequestro presso la Procura della Repubblica.

- che fino alla scadenza del termine suddetto, dall'interessato può essere presentata domanda di accertamento della conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, semprechè l'opera eseguita abusivamente sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda al fine di conseguire il Permesso di Costruire in Sanatoria, nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001.

DISPONE

- che l'Ufficio Messi notificati al **Sig. Buonocore Marco** nato a Napoli il 26/11/1990 residente a Frosinone in Via Antonetto da Castrocielo N°29 in qualità di committente e proprietario, con invito a far pervenire al Dirigente del Settore Assetto del Territorio copia dello stesso con annotazione della relata di notifica debitamente firmata dal destinatario identificato e con apposizione leggibile del messo notificatore.

Dispone altresì:

Che la copia della presente ordinanza con gli estremi della notifica sia inviata:

- Al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- V sezione, a cura del Comando Polizia Municipale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero nei 120 giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
ARCH. FILIPPO FRIPPA

